

SINTESI ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO EX ART. 6 DEL D.L. N. 104/20
CIRCOLARE N. 133/2020

<p>Datori di lavoro che possono accedere al beneficio</p>	<p>Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e del lavoro domestico.</p>
<p>Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'esonero</p>	<p>L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, <u>ad eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia)</u>.</p> <p>L'agevolazione può essere riconosciuta <u>anche in caso di rapporto a tempo parziale</u>, fermo restando che, in tale ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.</p> <p>Per completezza di informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; - non rientra, invece, fra le tipologie di rapporti incentivabili l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. <p>Con riferimento all'ambito temporale di operatività, l'esonero trova applicazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell'arco temporale ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti dei lavoratori, sono esclusi dall'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato coloro che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.</p>
<p>Assetto e misura dell'esonero e risorse stanziare</p>	<p>L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile <u>per un massimo di sei mensilità</u> a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.</p> <p>La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (8.060,00/12).</p> <p>Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.</p> <p>La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.</p>

	<p>Come sopra accennato, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto (es. instaurazione di rapporto di lavoro con orario part time al 50%: ammontare massimo di esonero fruibile per ogni singola mensilità pari a 335,83 euro (671,66/2)).</p> <p>Ai fini della delimitazione dell'esonero, occorre fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.¹</p> <p>Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine ovvero di stabilizzazione del medesimo entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la disposizione² riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, ove dovuto, previsto per i contratti a tempo determinato.</p> <p>Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nel caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con il conseguente differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.</p> <p>L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse appositamente stanziare, consistenti in 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Condizioni di spettanza dell'esonero</p>	<p>Il diritto all'esonero è subordinato al rispetto delle <u>condizioni previste per la fruizione dei benefici contributivi</u>, di cui all'art. 1 c. 1175 della legge n. 296/06.³</p> <p>Si applicano, altresì, i <u>principi generali in materia di incentivi all'occupazione</u>, di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 150/15.⁴</p>

¹ L'Inps ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- premi e contributi Inail (per espressa disposizione del citato art. 6 del D.L. n. 104/20);
- contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'art. 1 c. 755 della legge n. 296/06;
- contributo, ove dovuto, ai Fondi previsti dal d. lgs. n. 148/15 (incluso il FIS);
- contributo dello 0,30%, previsto dall'art. 25 c. 4 della legge n. 845/78, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (per l'individuazione delle quali l'INPS rinvia a quanto previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/18).

² Art. 2 c. 30 della legge n. 92/12.

³ Tali condizioni sono:

- DURC regolare;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

⁴ L'esonero contributivo spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

	<p>Tra questi, il principio per cui gli incentivi non spettano se il datore di lavoro (o l'utilizzatore con contratto di somministrazione) ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ad eccezione dei casi in cui l'assunzione/trasformazione/somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse. In proposito, tuttavia, l'INPS specifica che, nell'attuale situazione, l'ipotesi di sospensione dal lavoro per la causale Covid-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili; in tal caso, pertanto, l'azienda può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti, accedere all'agevolazione qui in esame.</p> <p>Infine, sempre con riferimento alle condizioni di spettanza di tale agevolazione, l'Istituto ricorda che il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p>Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato</p>	<p>L'esonero contributivo qui in esame non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).⁵</p>

- l'assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da legge o da contratto collettivo (anche nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione);
- l'assunzione non violi il diritto di precedenza, stabilito da legge o contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Ciò vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, l'INPS rinvia a quanto stabilito nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro;
- il datore di lavoro (o l'utilizzatore con contratto di somministrazione) non abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ad eccezione dei casi in cui l'assunzione/trasformazione/somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse. Tuttavia, si veda quanto sopra indicato con riferimento alle sospensioni con causale Covid-19;
- l'assunzione non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Inoltre, l'invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, relative all'instaurazione/trasformazione del rapporto di lavoro incentivato, determina la perdita dell'agevolazione per il periodo compreso tra la data di decorrenza della predetta instaurazione/trasformazione e la data della tardiva comunicazione.

Infine, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.

⁵ Per completezza di informazione, si segnala che, al contrario, l'esonero contributivo di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/20, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura come misura selettiva che, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea (pervenuta con decisione del 16 novembre 2020) ed è soggetta a limiti e condizioni di cui al c.d. "Temporary Framework".

	<p>Infatti, con riferimento alla normativa comunitaria, tale agevolazione (che ha la natura tipica di incentivo all'occupazione), ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'impiego di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, inoltre, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Pertanto, per le sue caratteristiche la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.</p>
<p>Coordinamento con altri incentivi</p>	<p>Per espressa disposizione di legge, l'esonero contributivo in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Considerato che l'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale (esclusi ovviamente i contributi non oggetto di sgravio, come sopra indicato), la suddetta cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile.</p>
<p>Procedimento di ammissione all'esonero Adempimenti dei datori di lavoro</p>	<p>Il datore di lavoro interessato deve inviare all'INPS una domanda di ammissione all'agevolazione, utilizzando il modulo di istanza on line "DL104-ES"⁶.</p> <p>Nell'istanza vanno indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - codice della relativa comunicazione obbligatoria; - importo della retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità); - misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. <p>Una volta ricevuta la domanda telematica, l'INPS, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettua i controlli sull'esistenza del rapporto di lavoro e sulla disponibilità delle risorse, quindi calcola l'importo dell'incentivo spettante (in base all'aliquota contributiva datoriale come sopra indicata) e autorizza la fruizione dell'esonero per il periodo spettante.</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione, si potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (UniEmens), avendo cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di sgravio.</p>

⁶ Accessibile dal sito dell'INPS, seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)".

	<p>Peraltro, anche una volta rilasciata l'autorizzazione, l'INPS effettuerà i controlli di pertinenza, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione.</p>
<p>Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nel flusso UniEmens</p>	<p>Per le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero da parte dei datori di lavoro autorizzati, <u>a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2020, si rinvia al paragrafo 9 (prima parte, relativa all'esonero ex art. 6 del D.L. n. 104/20) della circolare INPS qui illustrata.</u></p> <p>In questa sede ci limitiamo a segnalare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, nell'elemento <Tipoincentivo> deve essere inserito il valore "IREC", avente significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020";- la valorizzazione dell'elemento <ImportoArrIncentivo>, in cui va indicato l'importo dell'esonero relativo agli eventuali mesi pregressi, può essere effettuata <u>esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021;</u>- per controlli finalizzati al monitoraggio della spesa, l'INPS richiede la compilazione, secondo specifiche modalità, dell'elemento <InfoAggcausaliContrib>;- i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività, per fruire dell'incentivo devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).